



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

### AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA AL DECRETO N. 679/2023 EMANATO DAL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, IN DATA 31 MAGGIO 2023, NEL GIUDIZIO R.G. N. 3832/2023 (MINISTERO DELLA CULTURA c/ BPM CONCERTI S.R.L.)

Il sottoscritto dott. Antonio Parente, nella qualità di Direttore Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, in forza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 49, comma 3 c.p.a. di cui al decreto n. 679/2023 del 31.5.2023, resa dal Consiglio di Stato – Sezione VI, nel giudizio R.G. n. 3832/2023 promosso dall'Amministrazione nei confronti della BPM Concerti s.r.l. ed avverso la sentenza n. 5710/2023 emanata dal TAR del Lazio, sede di Roma, depositata in data 4.4.2023 (rg n. 11862/2021)

#### AVVISA CHE

- l'autorità adita è il Consiglio di Stato;
- il ricorso in appello ha il numero di R.G. 3832/2023 ed è stato presentato dal Ministero della Cultura (cf: 97904380587), in persona del Ministro pro - tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti della parte intimata BPM Concerti s.r.l. (cf: 01733060931);
- è stato promosso ricorso appello incidentale da parte della BPM Concerti s.r.l. (cf: 01733060931) nei confronti del Ministero della Cultura (cf: 97904380587), notificato anche nei confronti della The Base s.r.l. (cf: 05196051212) e della Pubblicaconcerti s.r.l. (cf: 01482060660), in qualità di parti controinteressate;
- il provvedimento impugnato è la sentenza n. 5710/2023 emanata dal TAR del Lazio, sede di Roma, depositata in data 4.4.2023 (rg n. 11862/2021);
- il predetto ricorso ha ad oggetto la riforma della sentenza richiamata per i seguenti motivi:
  - 1) Erroneità della Pronuncia sulla natura non escludente ed immediatamente lesiva del criterio e conseguentemente sulla tempestività dell'impugnazione, in quanto:

*“Il criterio introdotto dal DM n.125/2021 in relazione alla sussistenza di un “tetto” alla quantificazione del contributo concedibile comportava, in capo ai destinatari della disposizione che erano già risultati assegnatari dei contributi di cui al DM n. 394/2020, la conoscenza ex ante del quantum “massimo” che avrebbero potuto percepire in relazione ai contributi di cui al nuovo DM n.107/2021.La disposizione del decreto ministeriale in esame era chiara fin dalla sua adozione e pertanto immediatamente lesiva per il destinatario che avrebbe pertanto dovuto impugnare il provvedimento entro il termine di decadenza di 60 giorni o di 120 giorni (davanti al TAR o con ricorso al Capo dello Stato) dalla data di emanazione, in quanto detto decreto conteneva il riferimento espresso al tetto massimo definito dalla Autorità di Governo per la quantificazione del contributo. In realtà entro il termine decadenziale non è stato impugnato né il decreto ministeriale n. 125/2021 né il decreto direttoriale recante avviso pubblico per l'accesso al contributo n. 598 del 13 aprile 2021 che ha riproposto detta clausola in esecuzione alla determinazione ministeriale e che l'Amministrazione ha applicato correttamente come stabilito anche dal TAR nella sentenza in epigrafe. La clausola in questione contenuta nel decreto ministeriale n. 107/2021 modificato dal dm n. 125/2021 doveva essere, dunque, impugnata entro i termini decadenziali previsti da legge e non poteva più essere impugnata, come poi avvenuto, solo all'esito dell'emanazione dei decreti di assegnazione dei contributi in data 2.11.2021, con il ricorso notificato dalla BPM Concerti in data 12.11.2021. Il Tar del Lazio avrebbe dovuto dichiarare non ammissibile e tardiva la censura sollevata dalla società BPM Concerti avverso la clausola del decreto ministeriale n. 125/2021 che ha introdotto un tetto all'incremento del contributo, rimanendo peraltro precluso il vaglio di legittimità della disposizione contenuta nel decreto ministeriale 107/2021 modificato dal DM n. 125/2021, che, come detto, non è stato mai impugnato nei termini decadenziali previsti per legge”.*
  - 2) Erroneità della sentenza in ordine alla presunta illogicità del tetto massimo apposto dal DM n. 125/2021, in quanto:



## Ministero della cultura

### DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

“Il TAR ritiene che la clausola del DM n. 125/2021, che ha introdotto un tetto massimo al contributo concedibile ai sensi del DM. n. 107/2021, sarebbe illogica essenzialmente perché a) la legge (art. 183, co. 2, d.l. n. 34/2020 cit.) ha destinato le somme stanziare al “ristoro delle perdite” derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre; b) non è dato capire perché l’ammontare massimo del “ristoro delle perdite” registrate nel periodo 1.8/31.12 potesse esser condizionato da un dato, quale il “ristoro delle perdite” nel periodo 23.2/31.7, che con il primo non ha alcun nesso. Sul punto si rileva che la sentenza appare viziata sotto un duplice profilo. In primo luogo, le contestazioni mosse dalla società ricorrente avverso l’illegittimità del criterio introdotto dal DM n. 125/2021 (che ha modificato il DM n. 107/2021) risultano essere mere formule di stile. In realtà, non è mai stata censurata la mancanza di nesso tra i due periodi (23.2/31.7.2020 - 1.8/31.12.2020) alla base del “tetto” massimo introdotto dal DM. n. 125/2021, sicché le argomentazioni del TAR risultano viziate per ultrapetizione. Inoltre, il TAR sembrerebbe sostenere che il ristoro doveva essere corrispondente alle effettive perdite (rectius mancati guadagni) subite dal ricorrente nel periodo di riferimento. Tuttavia, va rilevato che il ristoro previsto dal Decreto ministeriale n. 107/2021 era “parziale” (cfr. art. 1 comma 2 del d.m. 107/2021: “Una quota pari a euro 25 milioni per l’anno 2021 del fondo di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è destinata al parziale ristoro delle perdite derivate dall’emergenza sanitaria da Covid19 e al sostegno del settore dei concerti di musica leggera e della musica dal vivo”). Ne consegue la piena legittimità della clausola che introduce il tetto massimo al contributo, con la quale, come detto, si è fissata una soglia massima ai ristori – che erano previsti in forma parziale - erogabili in favore di quegli organismi che, come la società BPM, avevano già avuto accesso alla prima misura di ristoro prevista per il medesimo comparto ai sensi del D.M. n. 394/2020. La disposizione in esame è legittima e ragionevole, inoltre, in quanto le limitate risorse pubbliche a disposizione nella procedura di cui al DM n. 107/2021, modificato dal D.M. n. 125/2021, hanno reso necessario individuare meccanismi di distribuzione dei fondi finalizzati a garantire sia la parità di accesso a tutti gli operatori economici e sia l’equità nella distribuzione dei ristori a favore di tutti i soggetti ammessi al contributo. Il “tetto” apposto dal DM n. 125/2021 è stato, infatti, concepito proprio al fine di consentire a tutti gli operatori del settore di ottenere un ristoro parziale in conseguenza dell’impatto economico negativo derivante dall’emergenza epidemiologica, anche a tutela di coloro che non avevano ottenuto alcun sostegno precedente. Diversamente operando - ed anche a fronte di quanto già accaduto in occasione della ripartizione del fondo di cui al DM n. 394/2020 - la quasi totalità del nuovo stanziamento sarebbe stato distribuito solo in favore di pochissimi organismi, non garantendo l’equità dell’intervento pubblico nel particolare momento di crisi del settore fortemente colpito dagli effetti delle restrizioni sanitarie. L’adesione alla tesi della società BPM (così come accolta nella sentenza del TAR) avrebbe comportato un accentramento delle risorse a favore degli stessi organizzatori di concerti di musica leggera che avevano già ottenuto importanti ristori del DM n. 394/2020, penalizzando invece tutti gli altri che richiedevano per la prima volta un sostegno pubblico. Non vi è dubbio che peraltro i due interventi di ristoro in favore del settore degli organizzatori di concerti – come sopra indicato - debbano essere collegati tra di loro nell’ottica dell’intervento pubblico complessivo e organico a sostegno del medesimo settore nel primo anno della pandemia. Pertanto, in un’ottica equitativa, la disposizione ministeriale in argomento ha consentito in concreto di garantire l’inclusione di possibili altri interessati all’accesso al fondo di emergenza che non erano mai stati ristorati e che erano per lo più piccole e medie imprese del settore. Nello stesso senso, peraltro, si era espressa, già a fine 2020, la Corte dei Conti in sede di controllo di taluni decreti ministeriali di riparto del fondo emergenza spettacolo di cui all’art. 89 del decreto-legge n. 18/2020 (allegato 11). In sede di controllo, infatti, la Corte dei Conti ha più volte rappresentato l’esigenza che per i successivi Bandi “i nuovi richiedenti siano anteposti a coloro che hanno beneficiato già due volte, con la presente ripartizione, dei contributi”. In tale contesto la disposizione introdotta dal DM 125/2021 risulta perfettamente ragionevole e legittima e ancor di più lo risulta a fronte del fatto che la BPM Concerti alla quale è stato riconosciuto il medesimo contributo seppure le perdite dichiarate per il secondo periodo (1.8.2020 – 31.12.2020) risultavano pari ad € 1.406.526,00 e quindi erano notevolmente inferiori rispetto a quelle subite nel periodo precedente (23.2.2020 – 31.7.2020) pari invece ad € 2.097.903,13. La scelta di prevedere un “tetto” al contributo per il periodo temporale risulta assolutamente logica, ragionevole e proporzionata, era volta a evitare che la limitata dotazione finanziaria a disposizione si esaurisse a favore di un numero limitato di soggetti, dal momento che come già detto in occasione del DM n. 394/2020 a fronte di 12 milioni di euro messi a bando, la considerevole somma di € 8.515.759 (ovvero quasi il 75% del fondo a disposizione) era stata assegnata in favore di soli n. 6 soggetti. Senza l’apposizione del “tetto” massimo di incremento in funzione correttiva lo stanziamento previsto si sarebbe, nuovamente, concentrato tutto in favore di pochissimi organismi, con grave distorsione nei confronti di tutti gli altri partecipanti alla procedura, ovvero di tutte le piccole e medie imprese che così operando avrebbero ottenuto ristori limitati ovvero non avrebbero ottenuto alcun ristoro a fronte di altri soggetti beneficiari invece di due ristori. Attraverso detto “tetto” di incremento si è inteso dunque perseguire adeguatamente l’interesse pubblico ad una gestione delle risorse assegnate, tale da garantire, allo stesso tempo, l’equilibrio finanziario e l’armonizzazione delle erogazioni. Ciò anche in ragione dell’obiettivo – trattandosi di un ristoro parziale - di evitare sperequazioni in danno di tutti i partecipanti”.

3. Erroneità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla specifica posizione della BPM Concerti s.r.l., in quanto:



## Ministero della cultura

### DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

*“Nella sentenza in oggetto, per motivare la presunta illogicità del cd. “tetto” introdotto con il DM n. 125 del 16.2.2021, si legge che: Con l’opzione in esame il criterio di legge viene cioè ad essere rispettato solo per gli operatori che non avessero domandato ristori per il primo periodo (..) o che avessero subito perdite inferiori a quelle del secondo periodo, ma non lo è per l’operatore che, pur avendo subito perdite nella prima parte del 2020 (ottenendone i ristori), abbia tuttavia registrato perdite molto più consistenti nel restante periodo dell’anno”. Secondo il ragionamento del TAR la clausola impugnata sarebbe dunque illegittima anche in quanto penalizzava solo alcuni dei partecipanti alla misura di cui al DM n. 107/2020 (ovvero gli organismi che avevano registrato perdite più consistenti nel secondo periodo agosto-dicembre 2020. Diversamente e sulla base di quanto si legge nella sentenza, il correttivo al meccanismo di ripartizione proporzionale dei fondi introdotto dal DM 125 sarebbe invece rispettoso del criterio proporzionale di legge per tutti gli altri partecipanti alla procedura, ivi compresi gli organismi che nel secondo periodo 1.8.2020 – 31.12.2020 avevano riportato dei “minori ricavi” in misura più contenuta rispetto al primo lasso di tempo 23.2.2020 – 31.7.2020. Ora, considerando la specifica posizione della BPM Concerti, la clausola impugnata non avrebbe determinato effetti pregiudizievoli dal momento che detta società, come già detto, nel periodo ristorato dal DM 107/2021 aveva dichiarato perdite nettamente inferiori rispetto a quelle riportate in occasione della precedente misura di sostegno di cui al DM 394/2020. Il TAR avrebbe dovuto rilevare, dunque, il difetto di interesse della ricorrente a far valere detto presunto vizio”.*

- Con il ricorso in appello è stato chiesto, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la riforma nel merito del provvedimento impugnato con respingimento della originaria domanda avversaria;

- Con ordinanza n. 2160/2023 emanata dal Consiglio di Stato in data 27.5.2023 l’istanza cautelare formulata dalla parte appellante principale è stata accolta con sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e con fissazione dell’udienza per la trattazione del merito del ricorso alla data del 16.11.2023.

### SI AVVISA INOLTRE CHE

- Con successivo decreto n. 679/2023 emanata dal Consiglio di Stato in data 31.5.2023, in accoglimento dell’istanza di integrazione del contraddittorio formulata dalla BPM Concerti s.r.l. è stato disposto quanto segue: *“Rilevato che giù nel giudizio di primo grado è stata disposta la detta integrazione con autorizzazione alla notifica del ricorso introduttivo nelle forme sopra richieste. Valutato che la richiesta integrazione vada disposta anche in seconde cure in ragione dell’oggetto del presente contenzioso anche nei confronti dei controinteressati, atteso che quest’ultimi data la limitata disponibilità delle risorse da ripartire, nella veste di beneficiari pro-quota delle risorse del fondo, sono potenzialmente destinati ad essere incisi, in caso di accoglimento del ricorso, dalla proporzionale riduzione dei contributi ricevuti, in ragione della necessità di rispettare i limiti finanziari del plafond stanziato. Rilevato che appellante principale e appellante incidentale sono onerate ex art. 49 comma 3 c.p.a. a provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione dell’appellante e l’indicazione delle parti intime; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l’indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l’indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza. Valutato che l’amministrazione è tenuta a rilasciare all’appellante incidentale un’attestazione relativa all’avvenuta pubblicazione dell’avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio. Considerato che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 1.7.2023, con ulteriore termine sino al 14.07.2023 per il deposito della prova dell’esecuzione dell’incombente*

*P.Q.M.*

*Dispone l’integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione. Resta ferma per la discussione l’udienza del merito l’udienza del 16.11.2023”.*

### SI AVVISA INFINE CHE

unitamente al presente Avviso si producono e pubblicano i seguenti atti:

1. Testo integrale del ricorso in appello (rg 3832/2023);
2. Testo integrale del ricorso incidentale;
3. Testo integrale dell’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e per l’integrazione del contraddittorio;



## *Ministero della cultura*

### DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

4. Elenchi contenenti la denominazione dei soggetti ammessi ai contributi per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera di cui al Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, (rep. n. 107), così come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021 (rep.n.125), in particolare elenchi allegati al d.d. del 20.9.2021 (rep. n. 1263), rispetto a cui deve essere integrato il contraddittorio, quali soggetti controinteressati;
5. Elenchi contenenti la denominazione dei soggetti ammessi ai contributi per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera di cui al Decreto Ministeriale 3 marzo 2021, (rep. n. 107), così come modificato dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2021 (rep.n.125), in particolare elenchi allegati al d.d. 2.11.2021 (rep. n. 1390), rispetto a cui deve essere integrato il contraddittorio, quali soggetti controinteressati;
6. Decreto n. 679/2023 del 31 maggio 2023 reso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez.VI.

Si comunica infine che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it), mediante inserimento nel numero di ruolo del procedimento (n. 3832/2023), nella sezione “*Ricerca Ricorsi*”, rintracciabile nella sottosezione “*Consiglio di Stato*”.

Il presente atto di avviso unitamente agli atti richiamati viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Cultura - Direzione generale Spettacolo (sezione *Homepage* e sezione *Amministrazione trasparente – Notifica per pubblici proclami*).

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Parente